



Allegato B)

OCDPC 872/2022 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21
DEL 07 MARZO 2022.

**SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI
PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA ALLA CRISI POLITICA E
MILITARE IN ATTO.**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2022

il Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, nella sua qualità di Soggetto Attuatore per l'emergenza Ucraina, come nominato dal Decreto del Presidente della Regione n. 21 del 07/03/2022, Ing. Stefano Stefoni, nato a Civitanova Marche (MC) il 09-10-1961, domiciliato per la carica nella sede della Regione Marche (C.F. 80008630420 e P.I. 00481070423) via Gentile da Fabriano 3, 60125 - Ancona

E

il sig. (nome) _____, (cognome) _____,
C.F. _____ nato a _____ prov. (____) il
_____, domiciliato a _____ in via _____, in qualità di
(legale rappresentante, amministratore, ecc.) della **struttura ricettiva denominata:**

con sede nel Comune di _____ prov. (____)

avente i seguenti recapiti:

tel.: _____

e-mail: _____

PEC: _____

n. iscrizione al registro delle imprese camera di commercio (REA) _____

C.F. _____

P.I. _____

di seguito indicato come struttura ricettiva,

PREMESSO CHE:

con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare, su tutto il territorio nazionale fino al 31



dicembre 2022, il soccorso e l'assistenza ai cittadini ucraini che stanno arrivando a seguito del conflitto bellico in atto nel loro Paese;

con il D. L. n. 14 del 25 febbraio 2022 sono state emanate le prime disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi in Ucraina;

con D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 sono state emanate ulteriori misure urgenti per fronteggiare la crisi in Ucraina;

con l'Ordinanza n. 872 del 04.03.2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono stati definiti i primi interventi urgenti di protezione civile;

in particolare, con tale Ordinanza è assegnato al Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi dello stesso Dipartimento della Protezione Civile e, in qualità di Commissari delegati, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti, nonché delle componenti e delle strutture organizzative del Servizio nazionale della Protezione Civile secondo un determinato modello operativo.

All'uopo, nel quadro organizzativo delle azioni che la Regione Marche intende mettere in campo, tramite il Soggetto Attuatore come sopra nominato, così come previsto dall'art. 2 comma b), e successivi, della succitata OCDPC n. 872/2022, è stato redatto ed approvato con decreto n. _____, l'Accordo Quadro da sottoscrivere con le associazioni di categoria degli albergatori del territorio della Regione Marche in grado di assicurare la disponibilità di strutture alloggiative interessate definendone:

- tariffe congrue e calmierate che tengano conto delle necessità degli ospiti che vengono dalle zone del conflitto, composte principalmente da anziani, donne, bambini, anche non accompagnati, ai quali sarà necessariamente assegnato un tutore dalle autorità competenti;
- condizioni uniformi di ospitalità.

In data _____ l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dall'Associazione _____ e registrato al Rep. Int. n. _____ del _____

L'accordo quadro ha dato origine al contratto che ogni singola struttura ricettiva, che intenda dare la disponibilità nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici, D.lgs. 50/2016 e delle deroghe previste dall'OCDPC 872/2022, dovrà sottoscrivere.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra identificate, convengono quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto regola i rapporti tra la Regione Marche e la struttura ricettiva che lo sottoscrive per ospitare le persone indicate dalla competente struttura regionale, sulla base sia della prevista collaborazione delle associazioni di categoria presenti sul territorio per la loro area di competenza, sia delle previsioni del citato accordo quadro.



Art. 2 – ONERI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Il gestore della struttura ricettiva ospitante si impegna a fornire il trattamento di pensione completa al costo di € 60,00 giornaliero/pro-capite, oltre l'iva.

Potranno anche essere previste le seguenti formule di ospitalità:

1. mezza pensione al costo di € 50,00 giornaliero/pro-capite, oltre l'iva
2. pernottamento e prima colazione al costo di € 35,00 giornaliero/pro-capite.

Tenuto conto che, nel periodo di permanenza di ogni singolo ospite, si possono configurare anche due o più delle succitate forme di trattamento, il gestore della struttura ricettiva dovrà tenere apposito registro dove verranno annotate:

- le modalità di ospitalità applicate
- data di ingresso
- data di uscita.

Considerando che, copia di tali registri dovrà accompagnare il documento di fatturazione, la Regione Marche si riserva di effettuare le opportune verifiche prima di procedere alla liquidazione delle spettanze.

Le tariffe suddette rappresentano un limite massimo, poiché qualora il listino della struttura ricettiva, vigente al momento della contrattualizzazione, preveda tariffe inferiori, si farà riferimento a quest'ultimo.

Nel caso di ospitalità di bambini di età inferiori ai 10 anni, le tariffe di cui sopra subiranno una riduzione pari al 50%.

Il gestore della struttura ricettiva ospitante, si impegna a fornire, nel quadro tariffario sopra esposto, ivi comprese le minori tariffe relative al proprio listino:

- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili ed altre tipologie ricettive, secondo le esigenze e la composizione dei nuclei familiari come identificati dalle autorità competenti, provviste di servizi igienici, TV, riscaldamento, acqua calda sanitaria;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene come imposto dalle specifiche disposizioni vigenti (comprese le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) per la categoria ricettiva di appartenenza;
- il monitoraggio delle presenze, anche attraverso un eventuale applicativo messo a disposizione dalla Regione Marche, seguendo le relative indicazioni della competente struttura regionale.

Detti termini contrattuali sono stati concordati e ritenuti congrui dai rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno sottoscritto ed accettano nella loro integrità il già citato accordo quadro.

Art. 3 – POSSESSO DEI REQUISITI



Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione del contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che verranno verificati con i controlli necessari dal Soggetto Attuatore, per il tramite della struttura regionale che si occupa delle liquidazioni delle spettanze, così come previsto dallo stesso Codice degli Appalti, nei tempi e nelle forme previsti dalla vigente normativa e dalle deroghe concesse dalla OCDPC 872/2022.

Dichiara altresì, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'iban sul quale saranno liquidate le fatture elettroniche e i nominativi dei soggetti autorizzati ad operarvi.

Qualora il gestore non risulti in regola, a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate in merito ai requisiti di cui sopra, anche in relazione all'ospitalità (ivi compreso il mancato rispetto delle regole di ingaggio), si procederà alla risoluzione del contratto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettivamente erogate.

Art. 4 – DURATA E MODIFICHE CONTRATTUALI

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza dichiarato con apposito atto del Governo.

Qualora dovessero intervenire una o più modifiche delle condizioni del presente accordo quadro, si provvederà mediante preventivo accordo sottoscritto tra le parti, anche in forma disgiunta, il cui perfezionamento sarà soggetto e conseguente alla comunicazione della proposta ed alla relativa accettazione da ambo le parti.

Al fine di garantire la rotazione, il referente dell'associazione procederà, nel caso di più strutture aderenti, ad assegnare al massimo un numero di circa 30 soggetti per ogni struttura, tenendo conto della necessità di non frazionare i nuclei familiari.

Art. 5 – QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il contratto è stipulato in affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell'art 9 dell'ordinanza OCDPC n 872/2022, con riferimento al limite massimo ivi indicato in € 214.900,00 oltre IVA come per legge.

Il gestore della struttura ricettiva ospitante, alla fine di ogni mese, provvederà ad emettere fattura elettronica sulla base delle effettive presenze rilevate nel mese di fatturazione, alla luce del suddetto prezzario stabilito, avendo cura di inviare, alla competente struttura regionale, copia del report di monitoraggio come indicato nell'art. 2 del presente accordo quadro.

Le fatture dovranno essere indirizzate a:

REGIONE MARCHE
SOGGETTO ATTUATORE EMERGENZA UCRAINA
VIA GENTILE DA FABRIANO, 3
60125 – ANCONA



Il codice univoco della regione Marche è _____

Dovrà essere indicato, inoltre, il codice IBAN ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo la normativa vigente.

Dovranno, inoltre, essere riportati necessariamente i dati del CIG relativo al contratto sottoscritto, il dettaglio e le quantità delle prestazioni contabilizzate, nonché i riferimenti alla data di sottoscrizione del contratto e quant'altro richiesto in sede di stipula.

I documenti contabili saranno soggetti alla normativa vigente in materia di split payment.

Art. 6 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che possano eventualmente insorgere in relazione al presente accordo quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte primariamente in via amministrativa o conciliativa come tentativo da entrambe le parti.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo con le forme amministrative e conciliative si provvederà ad adire alle forme giudiziarie ordinarie, per le quali controversie è esclusivamente competente il foro di Ancona.

Art. 7 – IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo, è inoltre soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso di uso ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte che ne ha interesse.

Letto approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore per l'emergenza Ucraina

Il legale rappresentante _____ della struttura
denominata _____.

Luogo e data
